

**BOZZA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Interpretazione del Regolamento
- Art. 4 Prerogative del consigliere comunale

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 5 Responsabilità personale
- Art. 6 Dimissioni
- Art. 7 Gettone di presenza e rimborso spese
- Art. 8 Incarichi speciali
- Art. 9 Diritto di iniziativa
- Art. 10 Richiesta di convocazione del consiglio
- Art. 11 Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art. 12 Diritto di rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 13 Partecipazione alle sedute
- Art. 14 Astensione obbligatoria
- Art. 15 Consiglio Comunale dei Ragazzi

TITOLO III - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE,
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 16 Funzioni e poteri del presidente del consiglio
- Art. 17 Vice presidente del consiglio
- Art. 18 Revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio
- Art. 19 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 20 Conferenza dei capigruppo consiliari
- Art. 21 Commissioni consiliari
- Art. 22 Presidenza e convocazione delle commissioni consiliari
- Art. 23 Funzionamento delle commissioni consiliari
- Art. 24 Attività delle commissioni consiliari

TITOLO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 25 Prima adunanza
- Art. 26 Riunioni del consiglio comunale
- Art. 27 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 28 Termini di consegna
- Art. 29 Deposito dei documenti
- Art. 30 Sede consiliare
- Art. 31 Adunanze del consiglio comunale
- Art. 32 Pubblicità delle sedute
- Art. 33 Sedute segrete
- Art. 34 Sedute aperte
- Art. 35 Comportamento del pubblico

TITOLO V - DISCIPLINA E COMPORTAMENTO

DEI CONSIGLIERI IN ASSEMBLEA

- Art. 36 Compiti e poteri del Presidente
- Art. 37 Scrutatori
- Art. 38 Comportamento dei consiglieri
- Art. 39 Ordine della discussione
- Art. 40 Ammissione di consulenti e funzionari

TITOLO VI ORDINE DEI LAVORI

- Art. 41 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 42 Comunicazioni
- Art. 43 Discussione generale
- Art. 44 Emendamenti
- Art. 45 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 46 Fatto personale
- Art. 47 Termine della discussione e dichiarazioni di voto
- Art. 48 Termine dell'adunanza

TITOLO VII INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE,

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

- Art. 49 Diritto di presentazione
- Art. 50 Interrogazioni
- Art. 51 Interpellanze
- Art. 52 Ordini del giorno
- Art. 53 Mozioni

TITOLO VIII - DELIBERAZIONI

Art. 54 Forma e contenuti

Art. 55 Revoca, modifica e nullità

TITOLO IX - VOTAZIONI

Art. 56 Modalità generali

Art. 57 Votazioni in forma palese

Art. 58 Votazioni per appello nominale

Art. 59 Votazioni segrete

Art. 60 Esito delle votazioni

Art. 61 Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO X - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI

Art. 62 Funzioni

Art. 63 Deposito, rettifiche e approvazione

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Entrata in vigore

Art. 65 Diffusione

Art. 66 Rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, indicando, altresì, il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'assemblea.

ART.2

DEFINIZIONI

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- T.U.EE.LL: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Consigliere anziano: colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 267/00 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
- Numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- Tipi di maggioranza:
 - a) semplice: si intende la metà più uno dei consiglieri presenti

in aula;

b) assoluta: si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;

c) qualificata: si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati

- Ordine del giorno: l'espressione ha due significati:

a) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;

b) documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal Sindaco, dalla giunta o dai consiglieri;

- Aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ad una riunione successiva;

ART.3

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, qualora l'atto sia contestato da taluni consiglieri.

Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Segretario Comunale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio e sentito il Segretario rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta.

ART.4

PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE COMUNALE

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

TITOLO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART.5

RESPONSABILITA' PERSONALE

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativa-contabile che civile e penale i consiglieri comunali che non hanno preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso e comunque il loro voto contrario.

ART.6

DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non inferiore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.

ART.7

GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, delle Commissioni consiliari e del Consiglio comunale nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal consiglio comu

I consiglieri comunali, debitamente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del Comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o al rimborso delle spese di soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.8

INCARICHI SPECIALI

Il consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari di competenza del consiglio comunale.

Per l'espletamento di tali incarichi, i consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

Nella delibera consiliare di incarico debbono essere stabiliti, oltre che le materie e gli oggetti relativi all'incarico, anche i tempi e le modalità di espletamento dello stesso.

ART.9

DIRITTO DI INIZIATIVA

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate agli articoli 49 e seguenti del presente Regolamento.

ART. 10

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Come previsto dall'art. 39 comma 2 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000, il Sindaco o un quinto dei consiglieri comunali, possono richiedere la convocazione del consiglio comunale; Il Presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il termine di cui al precedente comma decorre dalla protocollazione della richiesta.

Nel caso in cui il calcolo del quinto dei consiglieri sia rappresentato da un quoziente con decimali, il criterio di arrotondamento utilizzato sarà quello al ribasso.

ART.11

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni e società comunali partecipate, tutte

le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consigliare. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Responsabili dei Settori competenti in materia o, in loro assenza anche temporanea, al dipendente individuato dal Responsabile stesso. L'accesso alle informazioni e agli atti delle aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa ed alle società comunali partecipate è effettuata per il tramite dei rispettivi Presidenti.

Il diritto di accesso di cui ai precedenti commi è esercitato in via generale dai consiglieri comunali per le deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta, per le determinazioni, i decreti, e le ordinanze e tutti gli atti a rilevanza esterna emessi dai Responsabili di Settore, inclusi i relativi atti preparatori, nonché per gli atti a rilevanza esterna emessi dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Le richieste di informazione ed accesso agli atti devono essere formulate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART.12

DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

I consiglieri comunali, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'ente, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa, previa presentazione di apposita richiesta per ciascun atto con la indicazione analitica dei relativi estremi.

Le richieste di accesso agli atti devono essere formulate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'estrazione di copie di atti documenti particolarmente complessi costituiti da rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è limitata a una copia per ogni gruppo consiliare,

resta ferma la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

Gli atti ed i documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasmessi al consigliere richiedente, mediante PEC o mediante posta elettronica. Eventuali deleghe a terzi per il loro ritiro devono risultare da specifico atto scritto e motivato, per un periodo predeterminato, accompagnato da documento d'identità del Consigliere delegante, sotto la propria responsabilità in ordine al corretto uso di quanto ricevuto.

ART.13

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fa parte.

Il Consigliere, impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale, deve darne comunicazione al Presidente entro la data dello svolgimento della seduta o darne comunicazione scritta al Segretario Comunale tramite l'Ufficio Segreteria a mezzo PEC o via mail.

Il Presidente del Consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, propone al consiglio comunale di avviare la procedura volta a deliberare la decadenza. A tal fine si osservano gli istituti di garanzia procedimentale previsti dalla legge n.241/1990. La deliberazione con cui il consiglio comunale pronuncia la decadenza deve essere adeguatamente e rigorosamente motivata.

Il consigliere, qualora si assenti definitivamente dall'adunanza, deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario affinché sia presa nota dell'orario d'uscita.

ART.14

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della deliberazione debbono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri o di loro congiunti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti affini fino al quarto grado.

ART.15

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nell'ambito del programma di mandato amministrativo rivolto alla proposizione di iniziative che coinvolgano attivamente i giovani nella gestione amministrativa della Città e per sensibilizzare l'educazione civica delle nuove generazioni, l'Amministrazione Comunale si dota e si avvale della Consiglio Comunale dei ragazzi. Esso ha funzioni propositive e consultive da esplicitare su temi e problemi che riguardano il mondo giovanile e più in generale i diritti dei minori. Il funzionamento viene demandato a successivo e specifico Regolamento comunale.

TITOLO III – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART.16

FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente del consiglio, il quale:

- rappresenta il consiglio comunale;
- convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio, sentito il Sindaco ed i Capigruppo Consiliari, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali;
- può chiedere l'intervento della forza pubblica nel corso dello svolgimento delle sedute;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- invita alle sedute del consiglio, per un'audizione, tecnici o funzionari, in accordo con l'amministrazione, quando venga ritenuto opportuno in relazione all'esame di specifici problemi o anche a singole deliberazioni;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente;
- di norma riceve dal Segretario Generale, tramite l'Ufficio Segreteria, gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, entro il termine massimo per la convocazione delle sedute dei Capigruppo;

ART.17

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza, impedimento, di momentanea assenza verificatasi nel corso delle adunanze ed in caso di conflitto di interessi.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione del consiglio comunale. In caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

ART.18

REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per:

- reiterata violazione di legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli della funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso;
- per gravi e reiterati comportamenti che inficino il ruolo di terzietà e di rappresentanza dell'intero Consiglio.

La mozione di sfiducia può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei componenti del consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.

ART.19

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare che può costituirsi anche con l'aggregarsi di più liste.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco ed al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano di età del gruppo.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del consiglio ed al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo del nuovo gruppo consiliare.

Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendono confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

Con l'eccezione del gruppo misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del consiglio comunale ed al Sindaco una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.

Della costituzione e composizione dei vari Gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e

ne dà comunicazione al consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

Il consiglio comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un gruppo, qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge, il Presidente propone al consiglio la deliberazione di cui sopra, e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Presidente provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria competente. Il gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta, il Presidente, sentiti i componenti del gruppo interessato, stabilisce una denominazione provvisoria.

ART.20

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.

La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

La conferenza è organismo consultivo del Presidente del Consiglio; su sua richiesta, o per propria iniziativa, può proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza, prima di proporle l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

Per le decisioni ed i pareri ciascun capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero di Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alla votazione.

I capigruppo hanno la facoltà di delegare in forma scritta un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.

La conferenza dei capigruppo esercita in particolare le seguenti funzioni:

1. esaminare le controversie inerenti all'applicazione e all'interpretazione dello Statuto e del presente Regolamento;
2. proporre ed esaminare le proposte di aggiornamento dello Statuto e del presente regolamento;
3. esaminare gli ordini del giorno, le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze prima della discussione in aula;
4. ricevere comunicazione in ordine ai ricorsi giurisdizionali ed amministrativi nei confronti delle deliberazioni del Consiglio Comunale;

La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti (Art. 79 comma 3 del T.U.EE.LL.)

ART.21

COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, provvede a nominare al suo interno tre Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive, di controllo e di proposta nelle materie di competenza.

Le tre commissioni sono così denominate:

- 1° Commissione – Affari Istituzionali - Sanità e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Trasporti, Sport, Cultura;
- 2° Commissione – Bilancio e Sviluppo Economico;
- 3° Commissione – Assetto e Sviluppo del Territorio e lavori pubblici.

Solo in relazione alla prima applicazione della presente disposizione, dopo l'entrata in vigore del Regolamento in oggetto, fino alla costituzione delle nuove commissioni, rimangono in vigore quelle precedenti.

Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di altre commissioni permanenti stabilendo le materie di competenza.

Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali proposti dai capigruppo consiliari e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione segreta.

Ciascuna di esse è composta da n. 4 rappresentanti dei gruppi di maggioranza e da n. 2 di quelli di minoranza.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capogruppo, che provvede a dare l'informazione al Presidente della commissione tramite l'Ufficio Segreteria dell'Ente.

Il Sindaco non fa parte delle commissioni permanenti. Lo stesso ha comunque il diritto di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni.

ART.22

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

I Presidenti ed i Vice Presidenti delle commissioni permanenti sono nominati dal Sindaco tra i componenti della Commissione, sentiti i capigruppo.

In caso di assenza del Presidente della commissione, lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni consigliere può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente della commissione decide sulla richiesta.

La convocazione può essere effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Le commissioni permanenti hanno funzioni di studio, di proposta e di segnalazione di problematiche di interesse comunale o comunque di pubblico interesse, secondo le rispettive competenze.

In ogni caso sono sempre convocate per l'esame preliminare degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, tranne che per le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.

Esse devono riunirsi almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione, se possibile mediante PEC o posta elettronica con notifica, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche ventiquattro ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare.

Della convocazione è inviata copia al Presidente del consiglio e al Sindaco.

ART.23

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti, calcolata in proporzione al numero dei consiglieri che ogni membro rappresenta.

Le sedute delle commissioni sono aperte al pubblico tranne che nelle ipotesi previste all'art. 33 del presente Regolamento

Il Sindaco può partecipare alle riunioni delle commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora richiesta dal presidente della Commissione, può essere disposta la presenza del Responsabile di Settore, nelle materie di competenza.

Il Presidente della Commissione, quando venga ritenuto opportuno in relazione all'esame di specifici problemi o anche a singole deliberazioni, invita alle sedute della commissione stessa, per un'audizione, tecnici o funzionari, del cui operato ci si avvale a titolo gratuito.

Gli atti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio segreteria entro le ore 12.00 del giorno antecedente la commissione. Tale documentazione, su richiesta, potrà essere inviata per mail/pec ai componenti delle rispettive commissioni consiliari

ART.24

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio.

Le commissioni svolgono anche funzioni consultive, di controllo e di proposta, potendo anche proporre argomenti da discutere, problematiche da affrontare, questioni da chiarire o da approfondire, attività da vagliare, proposte da sollecitare, nelle materie loro assegnate, in relazione alle competenze consiliari.

Le decisioni e/o valutazioni della commissione sono depositate in forma sintetica di verbale, a cura del Segretario della commissione e sottoscritte dal Presidente e dai componenti presenti, nei fascicoli degli atti cui si riferiscono prima della seduta del consiglio comunale. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo argomento sarà effettuata una riunione congiunta.

TITOLO IV

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.25

PRIMA ADUNANZA

La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La prima adunanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del consiglio stesso, la quale

avviene subito dopo la convalida degli eletti, ed eventuale loro surrogazione, ed il giuramento del Sindaco.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue poi con il Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta, per la nomina della Commissione Elettorale e per gli ulteriori adempimenti.

ART.26

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio si riunisce per determinazione del Presidente del consiglio, sentito il Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del consiglio stesso.

Le riunioni, su istanza di un quinto dei consiglieri, devono aver luogo entro venti giorni dalla protocollazione della richiesta. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

ART. 27

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avviso scritto, comprendente la data di emissione, l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove essa è tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche la data di seconda convocazione da tenersi in giorno diverso rispetto alla data di prima

convocazione. Gli avvisi per la seconda convocazione sono notificati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

L'Avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è trasmesso mediante PEC o mediante posta elettronica con notifica a cura dell'Ufficio Segreteria, con le modalità indicate all'art. 28, comma 4.

A tal fine ogni consigliere comunale, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti ovvero dall'avvenuta surroga, deve comunicare per iscritto all'Ufficio Segreteria il proprio indirizzo di PEC o di posta elettronica, al quale ricevere le comunicazioni del comune, ovvero se privo munirsene rapidamente.

Solo qualora sia oggettivamente impossibile procedere secondo quanto previsto al precedente comma 4, l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei consiglieri, da un messo comunale in conformità alle direttive del Segretario che ne controlla il rispetto delle modalità.

Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la notifica viene effettuata prioritariamente nelle modalità indicate al precedente comma 4, ed in subordine a mezzo di servizio postale: per il rispetto del termine previsto, vale la data di spedizione del plico.

L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.

ART.28

TERMINI DI CONSEGNA

L'avviso di convocazione deve pervenire al consigliere comunale almeno cinque giorni prima della data di convocazione per i consigli comunali convocati in sessione ordinaria e almeno tre per quelli convocati in sessione straordinaria. Qualora detto termine coincida con una data festiva o non lavorativa, esso viene anticipato fino al primo giorno utile lavorativo.

Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il Consiglio è convocato d'urgenza. In tal caso l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattrore prima della data stabilita per la riunione con le modalità previste nel presente articolo.

Nel caso che, dopo l'avvenuta consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'avviso di convocazione, con le eventuali successive integrazioni, viene recapitato ai consiglieri comunali in una delle seguenti modalità:

- a) mediante PEC;
- b) mediante posta elettronica con notifica (funzione: conferma di lettura);
- c) mediante notifica tramite messo comunale, qualora non sia possibile utilizzare le modalità indicate alle precedenti lettere a) e b);
- d) mediante consegna diretta da parte di altro personale, dipendente dell'Ente a ciò incaricato sottoscrizione di ricevuta comunale, qualora non sia possibile utilizzare le modalità indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

Nei casi disciplinati dal presente articolo la segreteria comunale dovrà ricevere, a cura del dipendente comunale addetto o incaricato alla trasmissione, rispettivamente il certificato di avvenuta notifica tramite PEC ovvero copia integrale della mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato, ovvero la relata di notifica o la sottoscrizione per ricevuta. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

ART.29

DEPOSITO DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati, a libera consultazione dei Consiglieri comunali, presso la Segreteria del Comune o in un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta.

Le proposte relative all'approvazione dei documenti contabili del bilancio di previsione e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari e depositate nei termini previsti dal regolamento di contabilità

Copia dell'avviso completo dell'ordine del giorno viene inviata alla Giunta comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Prefetto.

ART.30

SEDE CONSILIARE

Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma presso la Sala Consiliare del Comune sita in Piazza F. Corridoni n. 8.

Qualora cause di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o a fronte di eccezionali e giustificate circostanze, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, fatte salve le sedute convocate

congiuntamente con Consigli comunali di altri comuni limitrofi o nell'ambito della Regione.

Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio, si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.

All'interno della Sala Consiliare sono esposti:

- il Gonfalone del Comune;
- le bandiere: Europea – Italiana – Regione Marche.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART.31

ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale, in prima convocazione è riunito validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, il Consiglio comunale è riunito validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare il Sindaco.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Da quel momento il Presidente chiede al Segretario di verificare, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri, che hanno risposto all'appello, non siano presenti in numero necessario per deliberare validamente, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, ed a seguito di nuovo appello, sia constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente

deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

Se, invece, dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la regolarità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale, qualora accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto nel primo comma, avverte il Presidente che può sospendere per cinque minuti i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione e comunque fino a quindici minuti di tempo, dopo il quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è regolarmente sciolta. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il nome dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati a rendere valida l'adunanza. Il venir meno del numero legale comporta lo scioglimento dell'adunanza.

ART.32

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Salvo quanto stabilito dall'articolo successivo, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

Nello spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze, mantenendo un comportamento consono nel rispetto dell'art.36.

L'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato nell'Albo Pretorio on-line. Notizia della seduta del Consiglio comunale viene data alla cittadinanza tramite:

- Pubblicazione nel sito istituzionale;
- pagina facebook dell'Ente;
- affissione manifesti o locandine.

Al fine di incentivare la trasparenza dei lavori e la partecipazione dei cittadini, le sedute consiliari, salvo quanto previsto all'articolo successivo, possono essere trasmesse via streaming.

ART.33

SEDUTE SEGRETE

L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono nominati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento trattato in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri ad interromperla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata dal Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui all'ultimo comma, escano dall'aula.

Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del consiglio, il Segretario comunale e gli Assessori e, su richiesta del Segretario, l'assistente dell'Ufficio di Segreteria.

ART.34

SEDUTE APERTE

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del consiglio, solo su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri tale da rappresentare la maggioranza, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco, indice l'adunanza aperta al pubblico del consiglio comunale, nella sede abituale o anche in luoghi particolari previsti ex art.30, comma 2, del presente Regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati membri del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia e di altri Comuni, e di altri Enti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi, preliminarmente concordati e attinenti con le materie di competenza del consiglio, a soggetti esterni che portano il loro contributo di opinioni e conoscenze, i quali illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario generale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni, od assunti atti, comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Qualora tali adunanze si concludano con un voto che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione di altri presenti.

Al termine dei lavori, il consiglio prende atto della discussione della quale è redatto un verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

ART.35

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.

I poteri per il mantenimento dell'ordine, nella parte della sala destinata al pubblico, spettano discrezionalmente al Presidente, il quale li esercita, ove occorra, avvalendosi dell'opera della Polizia Municipale o delle forze dell'ordine, se presenti.

Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

TITOLO V
DISCIPLINA E COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
IN ASSEMBLEA

ART.36

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla l'esito, con l'ausilio dei scrutatori, e proclama i risultati.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

ART.37

SCRUTATORI

All'inizio dell'adunanza, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con propri consiglieri, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si allontanano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria.

Al termine della votazione segreta, gli scrutatori esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi

l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio che decide a maggioranza.

Le schede delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono raccolte dal Segretario Comunale, o da suo delegato, che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

ART.38

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi e devono essere attinenti ai rispettivi argomenti di trattazione.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, tiene comportamenti non consoni al decoro delle istituzioni o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto allo stesso Consigliere, in una medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni

rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

ART.39

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente con il gruppo di appartenenza. Sindaco e Vice Sindaco prendono posto al tavolo della presidenza a fianco del Presidente.

Gli assessori siedono nei posti a loro assegnati di norma, essi siedono al di sotto del seggio del Presidente.

I consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi con il dovuto anticipo ed in maniera palese.

Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloroche hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini della durata dell'intervento.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART.40

AMMISSIONE DI CONSULENTI E FUNZIONARI

Il Presidente, su richiesta del Sindaco o della maggioranza dei Consiglieri, può invitare nella sala, responsabili e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'assemblea, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

TITOLO VI - ORDINE DEI LAVORI

ART.41

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli oggetti è posto all'ordine del giorno nel seguente ordine:

- approvazione verbali seduta/e precedenti;
- comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco per un tempo massimo di cinque minuti;
- interrogazioni e/o interpellanze in ordine di presentazione al protocollo dell'Ente;
- proposte su argomenti di competenza del Consiglio;
- ordini del giorno e mozioni in ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione la proposta è messa a votazione del Consiglio comunale. La proposta verrà approvata a maggioranza dei voti.

Il consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente e il Sindaco possono dare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno notizia a seduta iniziata, con le modalità di cui al successivo articolo 42.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite, in base al numero di protocollo assegnato, all'inizio dell'ordine del giorno dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni.

Le mozioni vengono inserite alla fine dell'ordine del giorno in base al numero di protocollo assegnato.

ART.42

COMUNICAZIONI

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco, per un tempo massimo di cinque minuti, possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse o rilevanza per la comunità, senza possibilità di interventi di replica né discussioni né votazioni.

ART.43

DISCUSSIONE GENERALE

Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco, o un assessore o consigliere da lui incaricato.

Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.

L'esame delle proposte, formalmente articolate in più parti, inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte, la prima (intervento) per non più di dieci minuti e la seconda (replica) per non più di cinque minuti, anche per rispondere all'eventuale intervento di replica del Sindaco o del relatore, ed in ogni caso solo dopo la conclusione della discussione generale.

In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al consiglio, precisando il tempo che chiede e che questo gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei voti.

Ciascun consigliere ha poi diritto di intervenire con precedenza per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti di non più di tre minuti.

Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o suo delegato possono intervenire per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di cinque minuti.

ART.44

EMENDAMENTI

Sono considerati emendamenti, le correzioni di forma, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, inviandone copia via PEC, o mediante invio alla posta elettronica (indirizzo istituzionale dell'ente) con notifica (funzione: conferma di lettura), o consegnandone a mano il testo, al protocollo del Comune, indirizzati al Presidente del consiglio, al Sindaco e al Segretario generale fino alla data di seduta della competente commissione, salvo eventuale diversa regolamentazione nel regolamento di contabilità. Qualora detto termine coincida con una data festiva o non lavorativa, esso viene anticipato fino al primo giorno utile lavorativo.

E' competenza del Presidente del Consiglio comunale inviare gli emendamenti ai competenti Responsabili di Settore per il rilascio del relativo parere di regolarità tecnica e contabile.

Possono essere proposti emendamenti scritti anche nel corso della discussione in consiglio comunale solo se di carattere formale, o comunque tali da non incidere significativamente sul contenuto dell'atto, prima che venga data la parola al relatore per la replica.

Nei casi dubbi, sull'ammissibilità decide il Presidente, sentito il Segretario. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della Presidenza, con sottoscrizione del consigliere proponente. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della

proposta all'ultimo punto del programma dei lavori, ovvero alla successiva riunione. Qualora l'emendamento comporti la formale acquisizione di un nuovo parere tecnico o contabile del Responsabile di Settore, esso non può essere discusso ed il punto è rinviato a successiva seduta.

Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentite proposte di emendamenti.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo di proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato.

ART.45

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere fino al momento in cui la discussione non è rispettivamente iniziata o chiusa.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere, o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo un'unica discussione.

ART.46

FATTO PERSONALE

Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse o, ancora, il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di un altro consigliere.

Il consigliere che prende la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente del consiglio, se ritiene di accogliere la domanda, concede la parola per fatto personale.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di cinque minuti.

ART.47

TERMINE DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, dopo che sull' argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta discussione e le eventuali repliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le sole dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per gruppo e per la durata massima di tre minuti.

Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla decisione del proprio gruppo hanno la facoltà di esporre la propria posizione – quindi esprimere la propria dichiarazione di voto differente.

ART.48

TERMINE DELL'ADUNANZA

Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora non venga ultimato l'esame degli argomenti previsti, il Presidente, sentiti i capigruppo, propone di mettere a votazione del Consiglio la sospensione dei lavori e la data di ripresa degli stessi da notificare nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento ai soli consiglieri non presenti.

TITOLO VII

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE,

ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

ART.49

DIRITTO DI PRESENTAZIONE

I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze, indirizzati al Presidente del consiglio, devono essere presentati entro e non oltre la data e l'ora di svolgimento della conferenza dei capigruppo. Nel caso in cui gli ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze

pervengano oltre il termine suddetto, gli stessi verranno posti all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva rispetto a quella per cui è stata convocata la conferenza dei capigruppo.

Il Presidente trasmette copia, di quanto al precedente comma 2, al Sindaco, allo scopo di consentire l'istruttoria della questione sollevata e la risposta argomentata alla stessa da parte del Sindaco o degli assessori.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni e le interpellanze vanno discusse all'inizio della seduta del consiglio comunale per un tempo massimo di un'ora.

ART.50

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o verità di un determinato fatto.

Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato – ad ogni effetto – il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari. All'interrogazione viene data risposta scritta, qualora ne venga fatta richiesta, od orale in consiglio, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia. Nel primo caso la risposta deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione. Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale, su richiesta dell'interrogante, può far pervenire ai consiglieri comunali copia della stessa.

In caso di mancata risposta scritta, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione per la trattazione nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, dando facoltà al consigliere di illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti. Anche la relativa risposta non deve superare i cinque minuti. L'interrogante deve dichiararsi soddisfatto, o meno, della risposta. I termini sopra indicati valgono anche per l'interrogazione a risposta orale.

ART.51

INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per la quale viene richiesta una sintetica risposta orale in consiglio circa le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante stesso.

Le interpellanze vengono discusse nei limiti di tempo di un' ora della seduta del Consiglio. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro cinque minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un assessore da lui delegato.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno entro un termine di due minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da un altro consigliere.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

ART.52

ORDINI DEL GIORNO

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o nazionale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale.

Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di dieci minuti. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal consiglio nella stessa seduta.

Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente. Gli ordini del giorno devono essere discussi entro il quarto Consiglio successivo alla data di presentazione.

Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità, e sono ammissibili fatto salvo quanto previsto all'art.44.

ART.53

MOZIONI

La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa.

Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.

La mozione viene iscritta nel programma dei lavori secondo la data di presentazione del protocollo.

Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un assessore delegato.

Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai tre minuti. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati solo dal presentatore per una durata non superiore a tre minuti.

Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza dei presenti.

Quando la mozione approvata dal consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del consiglio comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione.

Le mozioni approvate dal consiglio comunale sono altresì trasmesse, dal Presidente del consiglio comunale, agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.

TITOLO VIII - DELIBERAZIONI

ART.54

FORMA E CONTENUTI

L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Quando non vi sia discussione o non vengano formulate osservazioni, il consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifica al testo proposto, le stesse vengono lette al consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

In sede di verbalizzazione posso essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.

ART.55

REVOCA, MODIFICA E NULLITA'

Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica ed integrazione delle proprie deliberazioni, in particolare se si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sussistevano al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del consiglio comunale, di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare ed integrare la deliberazione già adottata.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche ed integrazioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

TITOLO IX - VOTAZIONI

ART.56

MODALITA' GENERALI

L'espressione dei voti dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese. Ciascun consigliere vota restando seduto al proprio posto.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuali.

La votazione non può avere luogo se al momento della stessa non esiste il numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata.
- b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo;

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

ART.57

VOTAZIONI IN FORMA PALESE

Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione, il Presidente proclama il risultato.

La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

ART.58

VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il consiglio su proposta del Presidente.

Il Presidente precisa al consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

Il Segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

ART.59

VOTAZIONI SEGRETE

La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

- a) le schede sono disposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato e prive di altro segno.
- b) ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente e al Segretario affinché ne sia preso atto nel verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e le dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale.

ART.60

ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo che per gli atti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato esattamente il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART.61

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

TITOLO X
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI

ART.62
FUNZIONI

Il Segretario Generale svolge compiti di verbalizzazione e collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del consiglio comunale.

Su invito del Presidente, quando lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo giuridico - amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il consiglio sta esaminando.

Il Segretario è escluso di diritto dal consiglio comunale quando si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Di ciascuna seduta pubblica viene redatto verbale. In esso sono riportati:

- I provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
- Ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
- Gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
- I provvedimenti adottati;
- Le mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.

Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno

votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.

Il verbale di seduta è redatto dal Segretario Comunale che lo sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.

Per la compilazione del verbale il Segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.

Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

I verbali della seduta e la relativa delibera di Consiglio Comunale vengono trasmessi al Sindaco, Assessori e Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta di approvazione degli stessi.

Il resoconto stenotipico integrale risultante dalla trascrizione della registrazione sarà depositato in atti e trasmesso per opportuna conoscenza al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta di approvazione dei relativi verbali.

I verbali della seduta vengono approvati nella seduta o nelle sedute successive; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. La votazione avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche solo per eventuali errori di trascrizione.

ART.63

DEPOSITO, RETTIFICHE E APPROVAZIONE

All'inizio della riunione il Presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene votato, per alzata di mano, per l'approvazione.

Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso evidenzia errori di trascrizione.

Il Segretario si riserva di verificare, riascoltando la registrazione della seduta, la fondatezza o meno della proposta di rettifica.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART.64

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che diventa esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Sostituisce ed abroga, inoltre, le precedenti regolamentazioni che disciplinano il regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

ART.65

DIFFUSIONE

Copia del presente regolamento è inviata, dal Presidente, ai consiglieri comunali in carica e viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Corridonia, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri.

ART.66

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.